

Spett.le **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Via Cristoforo Colombo n. 44

00147 Roma

Pec: va@pec.mite.gov.it

alla cortese attenzione della Responsabile del procedimento Dott.ssa Alessandra Dosa

Pec: va-5@mite.gov.it

E p.c.

Regione Basilicata

Dipartimento Ambiente ed Energia

Ufficio compatibilità ambientale

Pec: ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it

Regione Basilicata

Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia

Ufficio Energia

Pec: ufficio.energia@cert.regione.basilicata.it

OGGETTO: [ID_VIP:8542] Provvedimento unico in materia ambientale ("PUA") ai sensi dell'art. 27 del d. lgs 152/2006 per la realizzazione di un progetto di un impianto eolico, denominato "CE Montemilone", composto da 8 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6 MW, per una potenza complessiva di 48 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Lavello, Venosa e Montemilone (PZ) - Controdeduzioni alla Nota di EDP Renewables Italia Holding S.r.l. presentata in data 13 dicembre 2022 (prot. n. 156445) e alla Nota di Renexia S.p.a. presentata in data 31 gennaio 2023 (prot. n. 13174).

Con riferimento all'iniziativa progettuale in epigrafe, si trasmettono le presenti controdeduzioni alla Nota di EDP Renewables Italia Holding S.r.l. presentata in data 13 dicembre 2022 (prot. n. 156445) e alla Nota di Renexia S.p.a. presentata in data 31 gennaio 2023 (prot. n. 13174).

PREMESSO CHE:

- in data 31 maggio 2022 la scrivente società Abei Energy Green Italy II S.r.l. (di seguito “**Abei Energy**” o la “**Società**”) ha presentato presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito il “**MASE**”) istanza ai sensi dell’art. 27 del d. lgs. n. 152/2006 per l’avvio del procedimento di VIA nell’ambito del PUA in relazione al progetto di un impianto eolico, denominato “CE Montemilone”, composto da 8 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6 MW, per una potenza complessiva di 48 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Lavello, Venosa e Montemilone (PZ) (di seguito l’**“Impianto”**);

- in data 13 dicembre 2022 EDP Renewables Italia Holding S.r.l. (con nota avente prot. n. 156445) (la “**Nota EDPR**”) ed in data 31 gennaio 2023 Renexia S.p.a. (con nota avente prot. n. 13174) (la “**Nota Renexia**”) hanno presentato le proprie osservazioni con riferimento all’Impianto, entrambe pubblicate sul portale del Ministero in data 7 febbraio 2023;

- la Società ritiene opportuno replicare ad alcune considerazioni contenute nella Nota EDPR e nella Nota Renexia;

tutto quanto premesso, si osserva come segue.

I. Sulle priorità dei progetti

I.A. Sulla priorità cronologica dei progetti

Entrambe le Note fanno presente che il progetto presentato da EDPR e quello presentato da Renexia godrebbero di priorità cronologica rispetto al progetto di Abei Energy.

Si tratta tuttavia di una considerazione priva di fondamento.

In particolare, la Nota EDPR giustifica tale priorità cronologica in forza dell’art. 14.3 delle “*Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*” di cui al DM 10 settembre 2010 (le “**Linee Guida**”), ai sensi del quale il procedimento di autorizzazione unica “*viene avviato sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione, tenendo conto della data in cui queste sono considerate procedibili ai sensi delle leggi nazionali e regionali di riferimento*”.

Tuttavia, tale disposizione non assume rilievo rispetto al procedimento in oggetto, atteso che essa non si riferisce né al PUA, né alla VIA ma, per l’appunto, al procedimento di autorizzazione unica.

D’altra parte, anche volendo adottare il criterio di priorità della presentazione delle istanze di VIA, la scrivente Società evidenzia che:

(i) Renexia ha presentato la propria istanza successivamente a quella di Abei Energy e , di conseguenza, anche l’avviso al pubblico è stato pubblicato dopo. Sotto questo profilo, pertanto, la contestazione di Renexia appare oltre che infondata, anche contraddittoria;

(ii) la domanda di VIA di EDPR è stato invece presentata prima rispetto a quella di Abei Energy, ma questa circostanza non implica affatto che il progetto dell’Impianto in esame debba essere automaticamente non autorizzato o comunque modificato. Infatti, il citato art. 14.3 delle Linee Guida non prevede alcun trattamento favorevole per il solo fatto che un’istanza sia stata presentata prima, se non quello della sua priorità di analisi. Pertanto, l’argomentazione di EDPR su questo tema risulta priva di fondamento.

I.B. Sul criterio di priorità ai sensi dell’art. 8 d. lgs 152/2006

Nella Nota Renexia è inoltre riportato che il relativo progetto godrebbe di priorità anche ai sensi dell’art. 8 comma 1 quinto periodo del d. lgs 152/2006, il quale stabilisce che “*hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista*”.

Anche tale osservazione tuttavia si basa su una lettura parziale della previsione in esame.

Infatti, l’art. 8 comma 1 periodo quarto e quinto prevede che: **“Nella trattazione dei procedimenti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione di cui al presente comma nonché la Commissione di cui al comma 2-bis danno precedenza ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a quindici unità di personale, nonché ai progetti cui si correlano scadenze non superiori a dodici mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti già autorizzati la cui autorizzazione scade entro dodici mesi dalla presentazione dell’istanza. Con riferimento alle procedure di valutazione ambientale di competenza statale relative ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, individuati dall’allegato I -bis alla parte seconda del presente decreto tra quelli a cui, ai sensi del periodo precedente, deve essere data precedenza, hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista, nonché i progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-bis dell’allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti”.**

La norma fa riferimento dunque a più criteri di priorità: (i) valore economico, (ii) ricaduta occupazionale (iii) scadenze non superiori ai 12 mesi. Tra questi, nel caso di procedure di VIA di competenza statale relative ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, individuati dall’allegato I -bis alla parte seconda del d. lgs 152/2006, viene poi considerato il criterio della potenza citato da Renexia, oltre agli altri previsti dalla norma.

Di conseguenza, solo laddove uno dei criteri (i), (ii) e (iii) venga soddisfatto potrà trovare applicazione il criterio della potenza. Tuttavia, dalla Nota di Renexia non si evince che anche i citati criteri (i), (ii) e (iii) siano stati soddisfatti, pertanto allo stato non è possibile comprendere se e in che misura l’impianto di Renexia possa godere del criterio di priorità previsto dalla suddetta previsione.

D’altra parte, rispetto all’Impianto indicato in oggetto, la scrivente Società rappresenta che il valore complessivo dell’opera è pari a 33.315.477,80 € e che si stimano le seguenti ricadute occupazionali


- Fase di Progettazione e Realizzazione – Rapporto di 11 Unità Lavorative Annue (ULA)/MW: corrispondente a **528 ULA** dirette ed indirette, da considerare per un periodo di lavoro pari a 30 mesi;
- Fase di Esercizio e Manutenzione (O&M) - Rapporto 0.6 ULA/MW: corrispondente a **29 ULA** dirette ed indirette, da considerare per un periodo di esercizio minimo dell’impianto pari a 25 anni.

II. Sulle interferenze tra gli impianti ed il rispetto delle distanze previste per legge per gli impianti eolici

Entrambe le Note riferiscono che l’Impianto di Abei Energy interferirebbe con i progetti di EDPR e di Renexia. Più precisamente:

- (i) nella Nota EDPR si asserisce che *“gli aerogeneratori di Abei Energy distano meno di 6 diametri dagli aerogeneratori del progetto Rosamarina [il progetto di EDPR] in violazione delle previsioni di cui alle Linee Guida”.*
A tal riguardo, l’art. 3.2, lett. n) dell’Allegato 4 delle Linee Guida prevede, tra le possibili misure di mitigazione degli impianti eolici, *“il criterio di assumere una distanza minima tra le macchine di 5-7 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 3-5 diametri sulla direzione perpendicolare a quella prevalente del vento”.* L’affermazione di EDPR si basa quindi su di un richiamo normativo alquanto parziale ed impreciso: la distanza di 6 diametri è infatti prevista quale potenziale misura di mitigazione, inoltre la norma prevede che la distanza minima tra le macchine possa anche essere di soli 5 diametri.

In ogni caso, il progetto CE Montemilone si trova nella posizione di maggiore prossimità con il progetto “Rosamarina” attraverso le turbine appartenenti ai rispetti progetti eolici WTG 07 e T2, le quali distano 505 ml l’una dall’altra. Esse si trovano, dunque, a una distanza reciproca superiore ai 3 diametri, come si evince dalla seguente figura.



Interdistanza tra la turbina T2 (Progetto EDPR "Rosamarina" e la turbina WTG 07 (Progetto AEWP/II CE Montemilone"

Peraltro, EDPR segnala che l’Impianto di Abei Energy, interferendo negativamente con il proprio, metterebbe a rischio il proprio investimento. Questa affermazione non è però suffragata da alcun elemento o dato idoneo a sostenere la presenza di un effettivo pregiudizio economico a danno di EDPR; pertanto, si ritiene che la stessa sia priva di fondamento.

- (ii) Anche nella Nota Renexia si sostiene che sussistano alcune interferenze tra l’Impianto Renexia e quello della scrivente Società, con riferimento in particolare ad alcune turbine, che si troverebbero ad una distanza pari a 3 diametri, non rispettando così quanto previsto dal citato l’art. 3.2, lett. n) dell’Allegato 4 delle Linee Guida. Anche in questo caso, Abei Energy fa presente che tale norma si riferisce a possibili misure di mitigazione, tuttavia in questo caso (a differenza di quanto avviene per l’impianto di EDPR) il limite normativo non sarebbe rispettato. In tal caso, Renexia, dal momento che ha presentato il proprio progetto successivamente alla scrivente Società, avrebbe dovuto comunque considerare, già in sede di studio di fattibilità, la presenza di altri progetti in iter Amministrativo, nell’area del proprio, adattando il proprio layout di conseguenza. Nella nota, Renexia contesta altresì la metodologia con la quale è stato effettuato lo studio anemologico, lasciando intendere che siano state utilizzate le misurazioni provenienti da un’unica stazione anemometrica. Ciò risulta essere categoricamente falso, infatti, nella relazione A.5 Studio Anemologico, parte integrante del Progetto Definitivo CE Montemilone, già nella premessa e nei capitoli successivi (dalla pag. 4), si richiama la disponibilità di 2 serie di dati, RIF2 e RIF1, riferite a due stazioni anemometriche storiche, identificandone per entrambe (pagg. 5 e 6) anche le coordinate di massima ed il periodo di campagna d’indagine.

Quest’ultima informazione consente, oltretutto, di sottolineare la contemporaneità delle due serie impiegate per eseguire la Valutazione di Produzione Eolica, combinando, appunto, le informazioni anemometriche di queste due distinte misure.

Inoltre, l’immagine satellitare riportata alla pag. 39 della richiamata relazione di producibilità progettuale, riscontra la presenza di due stazioni anemometriche, la cui RIF2, palesemente più prossima al sito in progetto, contraddicendo ulteriormente l’obiezione di Renexia sull’uso di un’unica stazione anemometrica posta a una distanza pari a 50 km dall’impianto.

Bisogna aggiungere che l’affermazione di Renexia riguardo alla non rappresentatività della misura perché inferiore ai 2/3 dell’altezza mozzo è una palese forzatura, in quanto, i requisiti minimi di ventosità del PIEAR riportano i 4 m/s a 25m dal suolo, superati nel progetto.

Il fatto che una misura ad altezze inferiore ai 2/3 introduca incertezze maggiori nelle stime, rispetto ad una misura a 3/4 o pari all’altezza del mozzo, non è stato normato dall’ente regionale. Oltretutto, l’ormai sempre più consolidato impiego della tecnologia di Remote Sensing Device, affiancato da una stazione di validazione (alta, secondo norma IEC 61400:12:1 ed. 2017, anche “solo” fino all’altezza inferiore del profilatore, tipicamente 40m) permette di qualificare le misure a 200m o 300m dal suolo in maniera più che accurata.

Infine, la Nota della Società Renexia richiama le linee guida MEASNET, le quali non sono normate dall’ente regionale o da quest’ultimo recepite e fatte esplicitamente proprie in un suo documento normativo.

III. Conclusioni

Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, si confida con le presenti controdeduzioni di aver fornito i chiarimenti necessari a dimostrare come le considerazioni delle società EDPR e di Renexia nelle rispettive Note risultino inesatte e le relative contestazioni prive di fondamento.

Ad ogni buon conto, al fine di giungere ad una positiva conclusione del procedimento, la Società si rende pienamente disponibile a fornire, ove necessario, ulteriori chiarimenti, nell’ottica di una reciproca e proficua collaborazione che da sempre ha contraddistinto l’operato della Società.

Con osservanza,

[Roma, 08/08/2023]

Abei Energy Green Italy II S.r.l.

Firma del legale rappresentante

